

**REGOLAMENTO  
PER LA NOMINA E PER IL FUNZIONAMENTO  
DELL'ORGANISMO DI RAPPRESENTANZA DEGLI OSPITI E/O DEI LORO FAMILIARI  
PRESSO L'ISTITUTO COSTANTE GRIS**

**Articolo 1  
(preambolo)**

Il presente regolamento disciplina le modalità di nomina e di funzionamento delle rappresentanze degli ospiti e/o dei loro familiari, istituito ai sensi della LR n. 5/2000 e del Regolamento Regionale n. 5 del 2001.

L'Istituto Costante Gris svolge la propria attività istituzionale di assistenza di anziani auto e non auto sufficienti attraverso la gestione di un Centro di Servizi e di un Centro Diurno siti nel Comune di Mogliano Veneto.

**Articolo 2  
(attribuzioni)**

L'organismo di rappresentanza degli ospiti e dei loro familiari presso l'Istituto Costante Gris svolge i seguenti compiti:

- assicura agli ospiti ed alle loro famiglie la completa e tempestiva diffusione delle informazioni ricevute dall'ente o delle informazioni di interesse generale sulla vita all'interno dell'Istituto Costante Gris o in materia di politiche cittadine, regionali o nazionali in favore degli anziani;
- fornisce agli Organi Direttivi dell'Ente suggerimenti e proposte per una migliore realizzazione dei programmi di assistenza;
- collabora con l'ente per migliorare la qualità delle prestazioni e dei servizi, segnalando costruttivamente eventuali problemi o disfunzioni;
- collabora con gli Organi Direttivi dell'Ente, con gli ospiti e con il personale al fine di rafforzare rapporti di solidarietà, di amicizia e di reciproca collaborazione;
- partecipa alle fasi di concertazione previste dalle normative vigenti in materia di servizi socio- sanitari.

**Articolo 3  
(composizione e durata)**

**L'organismo di rappresentanza** degli ospiti e dei loro familiari è composto da **tre componenti** eletti dagli ospiti residenti o dai loro familiari con le modalità previste dal successivo art. 6.

L'organismo di rappresentanza:

- è insediato entro trenta giorni dalla data dell'elezione, con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Costante Gris;

- rimane in carica per un periodo di cinque anni;
- è presieduta da un Presidente nominato a maggioranza dagli eletti al proprio interno nella prima seduta dello stesso.
- esercita le proprie funzioni anche dopo la scadenza sino a quando non siano state insediate le nuove rappresentanze.

Entro sei mesi dalla scadenza, il Presidente dell'Istituto Costante Gris è tenuto ad avviare le procedure di elezione delle nuove rappresentanze, procedure che debbono concludersi nel termine massimo di ulteriori sei mesi.

#### **Articolo 4 (dimissioni decadenza scioglimento)**

La qualità di componente dell'organismo di rappresentanza si perde per decesso, per dimissioni dalla carica o per dimissione dall'istituto, per decadenza (assenza ingiustificata a tre convocazioni consecutive dell'organismo). I famigliari degli ospiti decadono in caso di decesso o dimissioni del loro famigliare ospite della struttura.

La decadenza viene pronunciata dal Consiglio di Amministrazione al verificarsi delle condizioni di cui al comma precedente o su procedura avviata autonomamente dal Presidente dell'Istituto Costante Gris.

Il componente cessato viene surrogato dal primo dei non eletti e resta in carica fino alla scadenza del mandato della rappresentanza della quale entra a far parte.

L'organismo di rappresentanza è sciolto automaticamente al venir meno della maggioranza dei suoi componenti.

#### **Articolo 5 (modalità di funzionamento)**

L'organismo di rappresentanza è assolutamente autonomo ed indipendente nella gestione delle proprie riunioni, fermo restando per i membri l'obbligo di garantire a tutti i componenti il rispetto dei principi di partecipazione, uguaglianza, trasparenza e puntualità nelle informazioni.

L'organismo deve riunirsi autonomamente almeno una volta all'anno.

In occasione di iniziative straordinarie potrà chiedere al Presidente dell'Ente di avvalersi della organizzazione tecnico/amministrativa dell'Istituto Costante Gris.

L'organismo di rappresentanza sarà convocato dall'Istituto Costante Gris almeno una volta all'anno e sempre prima dell'approvazione delle rette, previa discussione e argomentazione dei criteri di costituzione delle stesse.

Le riunioni sono convocate (per iscritto o telefonicamente) dall'Ente, con un preavviso di almeno una settimana ridotto in casi urgenti a 48 ore. Nella convocazione anche se telefonica deve essere comunicato l'ordine del giorno della seduta.

Le sedute non sono pubbliche. Della riunione sarà redatto sintetico verbale. L'organismo potrà richiedere a tale fine la collaborazione dell'Amministrazione.

## **Articolo 6 (modalità di elezione)**

Possono partecipare, in qualità di **elettori**, alla nomina dei rappresentanti:

1. gli ospiti a titolo definitivo delle strutture dell'Istituto Costante Gris.
2. i familiari di ospiti a titolo definitivo delle strutture dell'Istituto Costante Gris.

Il voto dell'ospite o del suo familiare **sono alternativi**, per ciascun ospite potrà quindi essere espresso un solo voto.

Possono essere **eletti** nella rappresentanza:

1. gli ospiti a titolo definitivo;
2. i famigliari di ospiti a titolo definitivo. Per la definizione dei familiari si fa riferimento a quanto previsto dall' articolo 433 del Codice Civile.

La data delle elezioni viene fissata, sentiti gli organismi rappresentativi uscenti, dal Presidente dell'Istituto Costante Gris.

La data ed il luogo delle elezioni vanno ampiamente pubblicizzati. Ferma restando l'opportunità di ampliare le modalità di informazione (comunicazioni individuali, sensibilizzazione a mezzo del personale dipendente, comunicazione a mezzo delle ordinarie riunioni di nucleo, ecc.) deve comunque essere garantita l'affissione (per un periodo minimo di 30 giorni) di un congruo numero di avvisi. L' originale del manifesto viene pubblicato nel sito istituzionale dell'ente e da tale data viene calcolata la decorrenza dei termini. Considerate le particolari caratteristiche degli elettori per lo svolgimento dell'esercizio di voto potranno essere garantite più giornate (di cui almeno una festiva) ed orari diversificati per esercitare il diritto di voto in modo da assicurare la massima partecipazione.

Durante lo svolgimento delle elezioni l'ente garantirà in orari concordati la presenza di personale per assicurare lo svolgimento delle operazioni.

Il voto deve essere espresso in forma scritta su apposite schede, predisposte dalla Amministrazione e consegnate singolarmente ai votanti dopo averne accertato l'identità ed il diritto al voto, in conformità a quanto previsto al comma uno. Per ciascun ospite è ammessa la consegna di una sola scheda.

Le urne per il voto saranno conservate presso le sedi, per tutta la durata delle elezioni, in un luogo, che possa essere chiuso a chiave.

Le operazioni di spoglio saranno effettuate dalla Amministrazione, sono pubbliche ovvero alla presenza di quanti ne facciano richiesta.

Le elezioni sono ritenute valide con una percentuale di votanti pari almeno al 40% degli aventi diritto.

Qualora il numero dei candidati non superi il numero dei rappresentanti, non si darà corso alle operazioni di elezione, ma i candidati saranno considerati automaticamente eletti.

I risultati delle elezioni saranno immediatamente comunicati a cura della Amministrazione agli eletti per gli adempimenti successivi e sottoposti all'attenzione del Consiglio per l'adozione del provvedimento di cui all'articolo 3.

La nomina dei Presidenti e del Vicepresidente dell'organismo sarà effettuata senza formalità anche per alzata di mano dai componenti e comunicati appena possibile al Presidente dell'Ente.

## **Articolo 7 (candidature)**

Quanti intendano presentare la propria candidatura come rappresentanti d'istituto, dovranno presentare, nel termine di 15 giorni, dalla data di pubblicazione all'albo dell'ente dell'avviso che fissa la data delle elezioni, la propria candidatura in forma scritta con indicazione di nome, cognome data e luogo di nascita, condizione di ospite o familiare.

Le candidature andranno consegnate nel luogo indicato nell'avviso pubblicato all'albo ed affisso presso il Centro Servizi.

I nominativi dei candidati saranno resi pubblici ai votanti con le modalità ritenute più congrue in relazione al loro numero: affissione nei luoghi di voto o inserimento nelle schede di voto.

## **Articolo 8 (notifica alla ULSS)**

La nomina degli organismi di partecipazione (conferenza) verrà notificata dall'Istituto in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 del Regolamento Regionale n. 5 del 10 maggio 2001, alla ULSS 2 Marca Trevigiana.